

**OGGETTO: Convenzione tra la Camera di commercio di Ravenna e la Camera di commercio di Ferrara per l'esercizio in comune delle funzioni di segretario generale: proposta di proroga.**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE**

PREMESSO che con la legge n. 124/2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, si è avviato un processo di riforma delle Camere di commercio che prevedeva, tra i criteri direttivi, la riduzione delle Camere di commercio esistenti da 105 a non più di 60 e la possibilità di non procedere all'accorpamento qualora una Camera di commercio avesse una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese;

TENUTO CONTO che in attuazione del decreto legislativo n. 219/2016, il Ministro dello sviluppo economico, preso atto della proposta di Unioncamere, ha, in data 8 agosto 2017, portato le Camere di commercio dalle originarie 105 a 60, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ciascuna Regione;

TENUTO CONTO, inoltre, che la Corte Costituzionale, su richiesta delle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, ha dichiarato illegittimo, con sentenza n. 261/2017, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2016 in quanto adottato senza previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

PRESO ATTO che, in data 16 febbraio 2018, il Ministro dello sviluppo economico ha conseguentemente adottato un nuovo decreto (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018), con il quale le Camere di commercio Emiliano-Romagnole sono state portate da 9 a 5, confermando l'unione già avvenuta fra Forlì-Cesena e Rimini, mantenendo le circoscrizioni territoriali di Bologna e di Modena e disponendo l'accorpamento per Parma, Piacenza, Reggio Emilia, con sede legale a Parma, e per Ravenna e Ferrara, con sede legale a Ravenna;

TENUTO CONTO che suddetto decreto ha aperto la strada a nuovi ed ulteriori contenziosi ed alla Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza Ter) del 15 marzo 2019, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 124/2015 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016, nella parte in cui prevede il parere anziché l'intesa, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio in corso, nonché, di fatto, dei processi di accorpamento;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio, ritenendo che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali;

CONSIDERATO che compete al Presidente della Regione Emilia-Romagna in questa fase del procedimento rilevare il quadro di ripartizione dei rappresentanti nel Consiglio camerale nel numero determinato secondo i parametri e le modalità di computo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;

VISTA la deliberazione n. 19 del 24 marzo 2020, con la quale la Giunta camerale ha approvato apposita convenzione per l'utilizzo congiunto con la Camera di commercio di Ravenna, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 580/1993, e successive modificazioni, delle funzioni di Segretario Generale in capo al dott. Mauro Giannattasio;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 59 dell'8 settembre 2020, con la quale la Giunta camerale ha prorogato al 30 giugno 2021 la durata della Convenzione per l'utilizzo congiunto con la Camera di commercio di Ravenna delle funzioni di Segretario Generale;

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
  - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
  - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario;

VISTO il decreto del 17 dicembre 2020, con il quale il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato il Commissario straordinario di questa Camera di commercio;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale per assicurare la continuità e la rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi;

RICHIAMATO l'articolo 5 della convenzione "Durata e cause di scioglimento", che prevede: "La durata della convenzione decorre dall'1 giugno 2020 fino al 30 giugno 2021, con possibilità di proroga";

VISTA, al riguardo, la nota del 22 giugno scorso, con la quale il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Ravenna chiede, a fronte del percorso di attuazione della riforma del sistema camerale ancora in atto e della necessità di un presidio costante da parte dell'attuale Segretario Generale che, oltre ad assicurare il buon andamento e la tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente, ha curato – attestandosi a livelli elevata eccellenza il coordinamento generale della struttura in relazione ai numerosi ambiti di attività, di prorogare, al 30 giugno 2022, la Convenzione di cui trattasi;

ACQUISITA, al riguardo, la disponibilità del dott. Mauro Giannattasio;

VISTO lo Statuto di questa Camera di commercio;

### **d e t e r m i n a**

- di prorogare, per le ragioni espresse in premessa, al 30 giugno 2022 la Convenzione tra la Camera di commercio di Ferrara e la Camera di commercio di Ravenna per l'utilizzo congiunto delle funzioni di Segretario Generale ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 580/1993, e successive modificazioni, di cui al documento allegato (1) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di conferire mandato al Commissario Straordinario con i poteri del Presidente di sottoscrivere la Convenzione, oltre che per il compimento di ogni successivo atto che si rendesse necessario per l'attivazione della stessa;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività, in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Paolo Govoni  
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Giannattasio  
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

**CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA PER L'ESERCIZIO IN COMUNE DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE.**

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di maggio, tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna (di seguito Camera di Ravenna), rappresentata dal Presidente pro tempore Avv. Giorgio Guberti e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara (di seguito Camera di Ferrara) rappresentata dal presidente pro tempore dott. Paolo Govoni

**PREMESSO CHE**

- la Camera di Ravenna ha necessità di prevedere, non appena sarà possibile, la copertura in via definitiva delle funzioni di vertice dell'Ente, considerata anche l'assenza di altre figure dirigenziali in servizio presso lo stesso, per assicurare la necessaria continuità di svolgimento dell'attività amministrativa e gestionale;
- sono vacanti entrambe le figure dirigenziali presenti nella dotazione organica dell'Ente;
- in attesa della definizione del quadro giuridico di riferimento in relazione alla possibilità di effettuare assunzioni per l'anno 2020, è stato previsto, per le funzioni di Segretario Generale della Camera di commercio di Ravenna, un incarico a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 del D.L. 95/2012 e s.m.i. al Segretario generale f.f. appena collocato in quiescenza, per assicurare la continuità delle attività e la sostituzione della figura di vertice;
- la Camera di Ravenna, in attesa dell'applicazione della riforma delle Camere di commercio, in particolare per quel che riguarda gli accorpamenti tra enti camerali, intende in questa fase assicurare la copertura della posizione dirigenziale di vertice, ancorché in forma non stabile e definitiva, in regime convenzionale;

- sulla base di alcuni incontri interlocutori tra i rispettivi Presidenti, la Camera di Ferrara ha dato la disponibilità ad assicurare il presidio di tale funzione attraverso il proprio Segretario generale, dott. Mauro Giannattasio, che ha dato il suo consenso;
- lo svolgimento delle funzioni di Segretario generale in comune tra due Camere risponde ad un principio di cooperazione istituzionale, in quanto – attraverso il presidio della posizione di vertice vacante, sulla quale grava l’obbligo di conduzione della struttura, di vigilanza e di responsabilità per il suo operato - consente di assicurare il buon andamento dell’attività amministrativa delle Camere;
- si tratta, pertanto, di un interesse comune per la soddisfazione del quale l’ordinamento ammette (art. 15 legge 241/90 e ss.mm.ii. e art. 20 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii) la stipula di convenzioni tra pubbliche amministrazioni;
- la presente convenzione, pena nullità, viene sottoscritta con forma digitale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 – comma 2bis – legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

La Camera di Ravenna e la Camera di Ferrara stipulano la presente convenzione allo scopo di garantire lo svolgimento delle funzioni di Segretario generale in comune tra le due Camere.

#### **ART. 2 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione le due Camere prevedono che il Segretario Generale della Camera di Ferrara, dott. Mauro Giannattasio, presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Generale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del Dirigente presso la Camera di commercio di Ravenna, tenuto conto delle dimensioni degli apparati organizzativi degli Enti e della complessità delle problematiche da affrontare in tale fase e delle necessità che di volta in volta emergeranno.

### **ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI**

Per l'attività prestata presso la Camera di Ravenna dal 01/06/2020, sarà riconosciuto quanto segue:

- alla Camera di Ferrara: una somma complessiva di € 40.000,00, da rapportare alla durata della convenzione, a titolo di rimborso spese del trattamento economico fondamentale annuo lordo in godimento – compresi la 13<sup>a</sup> mensilità, gli oneri riflessi, l'IRAP e la quota TFR;
- al dott. Giannattasio: un importo su base annua, da rapportare alla durata della convenzione, di € 10.000,00 lordi – a titolo di retribuzione di risultato.

Al fine della semplificazione delle procedure, la Camera di Ravenna liquiderà direttamente alla Camera di Ferrara il suddetto importo lordo di retribuzione di risultato, per il conseguente rimborso al dott. Mauro Giannattasio.

Le spese di missione, connesse ai viaggi per l'accesso del dott. Giannattasio alla Sede della Camera di Ravenna sono posti a carico di quest'ultima, e liquidati direttamente al dott. Giannattasio, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali sulla materia.

Parimenti saranno a carico della Camera di Ravenna le indennità di trasferta e le spese conseguenti, per missioni effettuate dal dott. Giannattasio nell'interesse della Camera di Commercio di Ravenna.

### **ART. 4 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Sarà compito dei Presidenti determinare, in accordo con il Segretario Generale, le concrete modalità di svolgimento delle funzioni di Segretario generale.

### **ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La durata della presente convenzione decorre dal 01/06/2020 fino al 30/06/2022 con possibilità di proroga.

La convenzione decadrà automaticamente:

- qualora nel periodo di vigenza venga istituita, mediante insediamento del relativo Consiglio, la nuova Camera di Commercio derivante dall'accorpamento della Camera di commercio i. a. a. di Ravenna e della Camera di Commercio i. a. a. di Ferrara;
- qualora venga emanato il decreto del Mise di nomina in via definitiva, a seguito di procedura comparativa, di cui all'art. 20 della L. 580/1993 e s.m.i., del Segretario generale della Camera di commercio di Ravenna;

La convenzione potrà, inoltre, essere risolta in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle due Camere,
- recesso unilaterale di una delle Camere convenzionate da adottare con atto deliberativo e con un preavviso di almeno 10 giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine previo accordo tra i Presidenti.

#### **ART. 6 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna	Il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara
--	--

Firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005    Firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005